

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Sez. VI civile – 3 dicembre 2020 n. 27614
- Pres. Amendola – Rel. Tatangelo
in *Riv. esec. forz.* (2021) 236 ss.

In tema di estinzione del processo di esecuzione, non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione, mancando il carattere della definitività: a) l'ordinanza di estinzione, nella parte recante regolamento delle spese del processo estinto, avverso la quale è esperibile il reclamo al collegio ex art. 630, ult. co., c.p.c.; b) i provvedimenti consequenziali all'estinzione, adottati dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 632, 2° co., c.p.c., in quanto suscettibili di opposizione agli atti esecutivi.

LA CONTESTAZIONE DELL'ORDINANZA CHE DICHIARA L'ESTINZIONE DELL'ESECUZIONE PER RINUNCIA E CONDANNA IL CREDITORE ALLA RIFUSIONE DELLE SPESE

Luigi Iannicelli*

SOMMARIO: 1.- La pronuncia annotata; 2.- La condanna del creditore rinunciante al pagamento delle spese sostenute dall'esecutato (e dagli intervenuti); 3.- Il regime di impugnazione.

1.- La pronuncia annotata.

La sentenza in commento offre lo spunto per alcune riflessioni intorno alla pronuncia di liquidazione delle spese a seguito della declaratoria di estinzione del processo esecutivo per rinuncia e sul relativo regime di “impugnabilità”.

La controversia all'esame trae origine da un pignoramento presso terzi intentato da un agente di riscossione con le peculiari modalità di cui all'art. 72 *bis*, D.P.R. 602 del 29/09/1973. Proposta dalla debitrice opposizione ex art. 615 c.p.c. il procedimento esecutivo veniva dapprima sospeso e poi era dichiarato estinto a seguito di rinuncia del creditore precedente.

A questo punto la parte esecutata formulava istanza di liquidazione delle spese del processo esecutivo cui condannare il creditore ma il g.e. emanava provvedimento di non luogo a provvedere. Avverso tale statuizione la parte debitrice ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. per violazione degli artt. 629, 3° co., 306, 4° co., 91 c.p.c. (assumendo l'omessa liquidazione delle spese a carico del rinunciante e la mancanza di potere discrezionale in capo al g.e.).

I giudici di legittimità hanno dichiarato inammissibile il ricorso, assumendo che «Il provvedimento impugnato non può infatti ritenersi soggetto al ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost.», così ponendosi nel solco di un orientamento consolidato che nega l'utilizzabilità del mezzo prescelto per la contestazione della

* Professore Ordinario di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza).

(mancata) liquidazione delle spese di lite (in merito al quale le contestazioni della ricorrente non esprimono, per la Corte, argomenti idonei ad indurre una revisione)¹. In particolare, ormai da tempo la Cassazione ha affermato che non c'è materia per il ricorso straordinario *ex art. 111 Cost.* avverso tutti i provvedimenti inerenti alla dichiarazione di estinzione del processo esecutivo stante l'assenza del carattere di definitività di tali pronunce: invero sussistono già ordinari rimedi esperibili, che vanno individuati, alternativamente, nel reclamo di cui all'art. 630 c.p.c. e nell'opposizione agli atti esecutivi a seconda del *thema decidendum*; nell'alveo del primo istituto vanno ricondotti la contestazione dell'effetto estintivo e del regolamento delle spese del processo esecutivo, mentre nell'ambito applicativo del secondo è da collocare la censura ai c.d. provvedimenti consequenziali emanati ai sensi dell'art. 632, 2° co., c.p.c.

La Corte ha poi richiamato in *obiter dictum* («soprattutto a fini di completezza espositiva») l'analoga costante scelta interpretativa di inammissibilità del ricorso straordinario in cassazione nella diversa fattispecie dell'impugnazione della liquidazione delle spese per la fase sommaria dell'opposizione. Tale provvedimento va reso contestualmente all'ordinanza di sospensione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 624 c.p.c. (e non erroneamente in sede di declaratoria di estinzione per mancata instaurazione del giudizio oppositivo di merito, ai sensi dell'art. 624, 3° co., c.p.c.)²; pertanto il riesame delle spese della fase camerale può avvenire esclusivamente all'interno del giudizio di merito di opposizione^{3 4}.

2.- La condanna del creditore rinunciante al pagamento delle spese sostenute dall'esecutato (e dagli intervenuti).

La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non ha reso necessario per la Corte l'esame della questione di fondo che muoveva la contestazione avanzata e cioè l'esistenza del diritto per l'esecutato di ottenere la condanna del creditore rinunciante al pagamento delle spese che ha dovuto affrontare a causa del processo esecutivo subito.

La risposta implicitamente positiva della Cassazione merita però qualche ulteriore riflessione.

¹ In tal senso vengono richiamate Cass., Sez. VI, 19/12/2014, n. 27031; Cass., Sez. VI, 13/05/2015, n.9837; Cass., Sez. III, 18/09/2014, n.19638; Cass., Sez. III, 26/08/2013, n. 19540; Cass., Sez. III, 11/06/2003, n. 9377.

² Ciò in quanto il terzo comma dell'art. 624 c.p.c. si riferisce esclusivamente al regolamento delle spese del processo esecutivo (e non a quelle della fase sommaria di opposizione).

³ Il riferimento è a Cass., Sez. III, 24/10/2011, n. 22033; Cass., Sez. III, 27/10/2011, n. 22503; Cass., Sez. III, 18/09/2014, n. 19644; Cass., Sez. VI, 14/06/2016, n. 12170; Cass., Sez. VI, 10/10/2017, n. 23733.

⁴ Il discorso appare quasi scontato per la regolamentazione delle spese contenuta nell'ordinanza di sospensione *ex art. 624 c.p.c.* (essendo fuori dal "perimetro" dell'estinzione), mentre per la liquidazione effettuata contestualmente alla statuizione di estinzione per mancata "attivazione" del giudizio ordinario di opposizione sarebbe proprio il dato letterale del 3° co. dell'art. 624 c.p.c. ad escludere la possibilità di "veicolare", attraverso il reclamo *ex art. 630 c.p.c.*, contestazioni in ordine al riconoscimento di spese diverse da quelle del procedimento esecutivo.

Quando l'estinzione deriva dalla rinuncia agli atti del creditore istante (nonché degli eventuali intervenuti legittimati) – che pacificamente non ha bisogno di accettazione dell'esecutato, stante la c.d. unidirezionalità della tutela *de qua*⁵ – si è tradizionalmente ritenuto dai commentatori che pure nel processo esecutivo sussiste l'obbligo per il rinunciante di rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo; ciò per il processo di cognizione è sancito dall'art. 306, ult. co., c.p.c., che è disposizione ricompresa nel rinvio dell'art. 629 c.p.c. che disciplina la rinuncia all'esecuzione⁶.

In tal senso depone anche il 1° co. dell'art. 632 (come inserito dall'art. 12 della L. 302 del 03/08/1998), per il quale: «con l'ordinanza che pronuncia l'estinzione...il giudice dell'esecuzione provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti, se richiesto»⁷.

In senso contrario si è rilevato che il debitore nel processo esecutivo non è tenuto ad un ruolo attivo e quindi non avrebbe diritto a rifusione⁸. Questa obiezione non è condivisibile in quanto (salvo che per la mera sollecitazione dell'*officium iudicis*, proponibile personalmente in sede di comparizione delle parti) vanno applicate all'esecutato le regole della difesa tecnica di cui gli artt. 82 ss. c.p.c. alla stregua di una corretta lettura del contraddittorio in questo tipo di processo: la peculiare “qualità” dell'attività che il debitore può svolgere nel processo esecutivo non esclude la necessità di munirsi di difensore, con i relativi costi, che pertanto questi avrebbe affrontato del tutto inutilmente ove il creditore istante poi scelga di rinunciare all'esecuzione.

A ben guardare la *ratio* sottesa all'art. 306, ult. co., c.p.c., ossia scoraggiare la proposizione di domande pretestuose, fidando poi di rinunciarvi senza sopportare i costi provocati ad altri, è pienamente compatibile con il processo esecutivo⁹, senza che si possa intravedere un contrasto con l'art. 95 c.p.c.¹⁰; anzi è ancora più opportuno che l'istante si assuma il rischio di pagare le spese causate al debitore, attesa l'intrinseca afflizione che l'attività esecutiva produce e di cui il legislatore si fa carico in altre occasioni¹¹.

⁵ Si vis per riferimenti su tale questione v. L. Iannicelli, *L'estinzione del processo esecutivo*, in G. Arieta, F. De Santis, A. Didone (curr.), *Codice delle esecuzioni civili*, Milano, 2016, Sub art. 629, 1756.

⁶ V. Andrioli, *Commento al codice di procedura civile*, III, 3ª ed., Napoli, 1957, 390; ID., *Diritto processuale civile*, Napoli, 1979, 430; P. D'Onofrio, *Commento al codice di procedura civile*, II, 4ª ed., Torino, 1957, 230; M. Montanaro, *L'estinzione della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 567, 4ª co., c.p.c.*, in *Riv. esec. forz.* (2002), 452; per alcuni non vi è ragione «per negare l'applicabilità di una disciplina speciale per le spese in caso di rinuncia»: B. Sassani, *Estinzione per rinuncia*, in M. Bove, B. Capponi, G. Martinetto, B. Sassani, *L'espropriazione forzata*, Torino, 1988, 559; L. Montesano, G. Arieta, *Diritto processuale civile*, 3ª ed., Padova, 1999, III, 194; *contra* V. Corsaro, S. Bozzi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, 3ª ed., Milano, 1996, 538).

⁷ Cfr. B. Poliseo, *Osservazioni* a T. Bari 29.12.1998, in *Foro it.* (1999), 2096, che, peraltro, considera non facile il contemperamento di questo principio con quello dell'anticipazione, e qualifica come “eccezionali” i casi in cui il debitore o le altre parti hanno diritto al rimborso.

⁸ A. Saletti, *L'estinzione del processo* (dir. proc. civ.), in *Enc. Giur.* 13 (1994) 17, il quale dubitativamente preferisce fare capo alla regola dell'art. 310, ult. co., c.p.c., richiamata dall'art. 632 c.p.c.; analogamente F. Bucolo, *Il processo esecutivo ordinario*, Padova, 1994, 1192.

⁹ In ottica simile A. Massari, *Rinuncia agli atti del giudizio*, in *Noviss. Dig. it.* 15 (1968) 1169.

¹⁰ *Contra* Bucolo, *Il processo esecutivo*, cit., 1192; G. Monteleone, *Diritto processuale civile*, Padova, 2002, 1085, testo e note.

¹¹ Cfr. ad es. il regime “rafforzato” per la contigua situazione della responsabilità per danni ex art. 96, 2° co., c.p.c.: v. nel senso qui preferito il compiuto riesame di F. De Santis di Nicola, *Le spese nell'estinzione del processo esecutivo e la novella dell'art. 632 c.p.c. ex lege 302/1998*, nota a Cass.,

La rifusione va anche ammessa – in contrasto con diffusa opinione - se il debitore che non ha partecipato attivamente al processo è stato, comunque, gravato da spese, seppur residuali, da esso occasionate (ad es. in caso di affidamento dell’incarico all’I.V.G. l’estinzione del processo, pone spesso a carico dell’esecutato spese e compensi spettanti a tale istituto¹², mentre per l’espropriazione immobiliare vi sono le spese per la cancellazione della trascrizione del pignoramento, ed ancor di più i costi della custodia del bene staggito che siano stati pagati direttamente con le rendite dello stesso¹³.

Invece, come la sentenza che si annota ha correttamente precisato quale *obiter dictum*, senza dubbio la condanna del rinunciante non può riguardare le spese relative al giudizio di opposizione all’esecuzione, la cui fase preliminare pure si svolge dinanzi al g.e., essendo a tal fine necessaria l’iscrizione a ruolo della fase cognitiva e la decisione con sentenza¹⁴.

La disciplina così ricostruita è pienamente derogabile tra le parti, poiché l’art. 306, ult. co., c.p.c. fa espressamente salvo ogni diverso accordo, che esoneri il creditore dalla rifusione, ovvero preveda l’accollo delle spese in capo all’esecutato (come di regola accade nella prassi se la rinuncia consegue a pagamento integrale o “a saldo e stralcio”). Ebbene si è già accennato che per la rinuncia agli atti in materia esecutiva è esclusa la necessità dell’accettazione dell’escusso e pertanto questi restando estraneo al subprocedimento che porta alla dichiarazione di estinzione non avrebbe modo di chiedere preventivamente il rimborso delle spese inutilmente sopportate¹⁵.

Svolto questo inquadramento si deve sottolineare che in giurisprudenza l’applicabilità dell’art. 306, ult. co., c.p.c. alla dichiarazione di estinzione dell’esecuzione inizialmente è stata esaminata superficialmente (se non *incidenter* disconosciuta)¹⁶, ma poi la richiamata prevalente impostazione dottrinale ha trovato la piena adesione dei giudici di legittimità¹⁷.

Ad ulteriore chiarimento va rilevato che nell’art. 632, 1° co., c.p.c., dopo la modifica del 1998, è presente la formula «se richiesto» (che è diversa dal «deve rimborsare» che compare nell’art. 306, ult. co., c.p.c.) e quindi la pronuncia del g.e. è subordinata all’istanza del rimborso a carico del rinunciante avanzata dal legittimato (ossia

Sez. lav., 07/12/2002, n. 17472 e Cass., Sez. III, 04/04/2003, n. 5325, in *Riv. esec. forz.* (2005) 358, ove riferimenti.

¹² In caso di estinzione del processo l’esecutato può trovarsi gravato anche di compensi dovuti all’I.V.G. giusta l’art. 20, D.M. 109 dell’11/02/1997, che si riferisce all’ipotesi di asporto dei beni e custodia e successiva estinzione dell’espropriazione, prevedendo che il debitore possa ritirare i propri beni previo pagamento di compensi e spese spettanti all’istituto; mentre in generale l’art. 33 (rubricato «compensi in caso di estinzione del processo»), recita: «se il processo esecutivo si estingue e se comunque la vendita non ha luogo per cause non dipendenti dall’istituto, a quest’ultimo è dovuto secondo statuizione del giudice dell’esecuzione, dal creditore o dal debitore, il compenso nella misura indicata...».

¹³ *Contra*, ad es., Poliseo, *Osservazioni*, cit., 2095.

¹⁴ Si rinvia alla giurisprudenza richiamata dalla sentenza e riportata *retro* a nt. 3; cfr. anche Iannicelli, *L’estinzione*, cit., Sub art. 632, 1839.

¹⁵ In proposito cfr. v. G. Tombari Fabbrini, *Estinzione del processo esecutivo e liquidazione delle spese*, in *Foro it.* (2004) I, 1124.

¹⁶ Ad es. Cass., Sez. III, 18/05/1971, n.1497, in *Foro it.* (1972) I, 174; Cass., Sez. III, 13/06/1992, n. 7254, in *Giur.it.* (1993) I, 1, 1020, con nota redazionale di richiami; un *obiter dictum* in senso contrario è in Cass., Sez. II, 12/05/1999, n. 4695.

¹⁷ Cfr. Cass., Sez. III, 25/08/2006, n.18514, Cass., Sez. lav., 4/08/2000, n. 10306.

l'escusso ovvero il creditore non titolato *ex* l'art. 629, 1° co., c.p.c. e ciò quanto meno con il deposito della relativa nota)¹⁸.

Tale conclusione rafforza la necessità (e opportunità) della comparizione delle parti al fine di dichiarare l'estinzione per rinuncia¹⁹, e giustifica il diffuso orientamento della prassi per il quale il g.e., in assenza di accordo sulle spese, non deve liquidarle *ex officio* a carico del rinunciante (pur se, come detto, esse ricorrono sempre nell'espropriazione immobiliare per cancellazione della trascrizione del pignoramento, ed in quella mobiliare per affidamento all'I.V.G. ed asporto dei beni).

All'obbligo di rimborso di cui si discute deve poi ritenersi applicabile la disciplina eventuale correttiva delle ordinaria condanna alle spese dettata dall'art. 92 c.p.c., con le varie norme ivi sancite (esclusione dalla ripetizione di spese eccessive o superflue, condanna alle spese per trasgressione del dovere di lealtà e probità, compensazione), previa una attenta valutazione di compatibilità con il diverso contesto di tali precetti che guardano direttamente al giudizio di cognizione (risultando invece esclusa in radice la fattispecie di compensazione per soccombenza reciproca²⁰).

Il provvedimento che decide una contestazione fra le parti sull'esistenza dell'obbligo di rimborso dovrebbe essere emanato contestualmente alla dichiarazione d'estinzione, come già detto, pur se in caso di omissione persiste la legittimazione del g.e del processo dichiarato estinto, come si deve generalmente riconoscere per ogni provvedimento conseguenziali (sui quali *v. infra*).

L'ordinanza di liquidazione di spese a carico del creditore rinunciante costituisce titolo esecutivo, pur in mancanza di espressa attribuzione di tale qualità, alla stregua della prevalente impostazione che per l'efficacia esecutiva dei provvedimenti giudiziali diversi dalla sentenza supera l'interpretazione letterale dell'art. 474, 2° co, n. 1 c.p.c. (soluzione analoga a quella accolta per tale statuizione nel processo di cognizione).

Brevi notazioni sono infine opportune per i creditori intervenuti.

È da escludere il diritto dei titolati, che a seguito di rinuncia del precedente sono legittimati ad instare per il prosieguo in quanto la loro adesione è necessaria affinché si abbia l'estinzione (e ciò anche se tardivi, secondo l'orientamento prevalente in giurisprudenza²¹).

Per quanto riguarda i creditori privi di titolo esecutivo intervenuti in virtù della legittimazione sancita dal vigente art. 499 c.p.c, questi possono invece pretendere il rimborso delle spese sostenute fino al momento processuale entro il quale sono costretti a subire l'estinzione per rinuncia del precedente ai sensi dell'art. 629, 1° co., c.p.c.²², e cioè quello dell'aggiudicazione anche provvisoria²³, mentre successivamente sarà necessaria la loro adesione per giungere alla *mors litis*²⁴.

¹⁸ Così De Santis di Nicola, *Le spese nell'estinzione del processo esecutivo*, cit., 368, ove anche la confutazione di opinioni avverse.

¹⁹ Seguendo un orientamento che per la dichiarazione di estinzione su rinuncia considera sempre necessaria l'audizione delle parti: Iannicelli, *L'estinzione*, cit., Sub art. 629, 1762.

²⁰ Cfr. Poliseo, *Osservazioni*, cit., 2096; Montanaro, *L'estinzione della procedura esecutiva*, cit., 452.

²¹ Da ultimo ad es. Cass., Sez. III., 26/08/2014, n. 18227.

²² Diversamente Poliseo, *Osservazioni*, cit., 2096.

²³ Iannicelli, *L'estinzione*, cit., Sub art. 629, 1759.

²⁴ Per soggetti diversi dai creditori s'impone una specifica verifica, al fine di accertare se il ruolo che la legge gli attribuisce nell'esecuzione prevede effettivamente lo svolgimento di attività processuali che

3.- Il regime di impugnazione.

Con l'estinzione del processo di espropriazione (sia che essa si verifichi prima o dopo il consolidamento dell'effetto traslativo della vendita forzata), si verificano sempre attività conseguenziali, in senso ampio ripristinatorie dello *status quo ante*; esse necessitano di provvedimenti del g.e., che in genere sono emanati contestualmente alla dichiarazione di *mors litis*, ma che in alcune ipotesi invece sono fisiologicamente successivi, tra i quali in particolare: l'ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare, la liquidazione del compenso al professionista delegato, l'ordine del rendimento del conto, le disposizioni "restitutorie" di beni e somme che erano stati acquisiti all'oggetto della espropriazione, etc...

Tali provvedimenti hanno una loro autonomia pur se conseguenti all'estinzione, il che ne impone l'impugnabilità anche quando il presupposto (e cioè la fine anomala del processo) non sia messo in discussione²⁵; invero chi intende far valere vizi della pronuncia "accessoria" potrebbe anche non avere alcun interesse a contestare l'estinzione dell'esecuzione (ad es. perché ne riconosce la fondatezza) o, addirittura, non rientrare tra i soggetti legittimati ad esperire il reclamo *ex art. 630 c.p.c.*²⁶.

Nella specie si prospetta pertanto la possibilità di coesistenza in varie ipotesi fra i due diversi rimedi di ordinaria applicazione (il reclamo avverso la decisione sull'estinzione e l'opposizione agli atti ai sensi dell'art. 617 c.p.c. per le altre decisioni del g.e.). Più specificamente sono individuabili le seguenti fattispecie: 1) impugnazione del solo provvedimento conseguenziale; 2) concorso di impugnazioni provenienti da parti diverse sia dell'ordinanza dichiarativa di estinzione che del provvedimento conseguenziale; 3) contestazione da parte del creditore di entrambe le pronunce, cui può cumularsi anche quella del solo provvedimento accessorio avanzata da altro legittimato.

In proposito dottrina e giurisprudenza spesso si sono occupate esclusivamente dell'impugnazione del rinunciante avverso la condanna a suo carico alla rifusione delle spese nei confronti del debitore esecutato, sulla cui configurabilità si è già detto al paragrafo precedente.

Inizialmente quando circa cinquanta anni fa la S.C. ha riconosciuto la legittimità di un tale provvedimento a carico del rinunciante, ha contestualmente ammesso – con orientamento poi consolidatosi - la sua ricorribilità ai sensi dell'art. 111 Cost. in quanto esso ha «carattere decisorio incidente su rapporti di natura patrimoniale e quindi su diritti soggettivi ed è, altresì, un provvedimento definitivo poiché esplicitamente dichiarato non 'impugnabile'»²⁷.

provocano spese fino al momento in cui subiscono l'estinzione per rinuncia del procedente *ex art. 629, 1° co., c.p.c.*

²⁵ Per un diffuso esame ad es. Iannicelli, *L'estinzione*, cit., Sub *art. 632*, 1831 ss.

²⁶ Si pensi ad es. all'ordinanza che erroneamente attribuisce al debitore le somme versate all'offerente, o che attribuisce al creditore la somma depositata dal debitore per la conversione, ovvero che ordina una cancellazione della trascrizione del pignoramento erronea nell'oggetto, etc. (cfr. L. Iannicelli, *Note sull'estinzione del processo esecutivo*, Salerno, 2004, 189).

²⁷ Così, stringatamente, il "leading case" costituito da Cass., Sez. III, 18/05/1971, n.1497, cit.

Va anzitutto chiarito che questo orientamento non faceva alcun riferimento dalla problematica della reclamabilità o meno della dichiarazione di estinzione su rinuncia; profilo che è stato poi risolto dal noto intervento di natura additiva della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittimo l'art. 630, ult. co., c.p.c. «nella parte in cui non estende, in relazione all'art. 629 del c.p.c., il reclamo previsto nell'art. 630, ultimo comma stesso, alla ordinanza del giudice dell'esecuzione dichiarativa dell'estinzione del processo esecutivo per rinuncia gli atti»²⁸.

In realtà l'interpretazione affonda le radici nella giurisprudenza che si era formata in precedenza sull'analogo profilo di contestazione dell'ordinanza estintiva del processo di cognizione (poi ridimensionato quantitativamente dalla introduzione del tribunale monocratico)²⁹; ciò con un autorevole avallo della dottrina per la quale stante l'applicabilità delle modalità della rinuncia *ex art. 306 c.p.c.* al processo esecutivo in virtù del richiamo contenuto nell'art. 629, ult. co., c.p.c. anche la simmetrica ordinanza emessa dal g.e. è considerata ricorribile per cassazione *ex art. 111 Cost.*^{30 31}.

²⁸ Corte cost. 17/12/ 1981, n. 195, rel. Andrioli, in *Nuove leggi civ. comm.* (1982) 964, con nota di C. Consolo, *Ammissibilità del reclamo contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione dichiarativa dell'estinzione per rinuncia agli atti.*

²⁹ Dopo la riforma del 1990 il problema della reclamabilità dell'ordinanza di estinzione, con cui convive il regime di ricorribilità autonoma della condanna alla rifusione delle spese, vale soltanto per l'ordinanza del g.i. in cause a decisione collegiale: ad es. Cass., Sez. I, 21/06/2002, n. 9066; Cass., Sez. III, 25/03/1998, n. 3162, in *Giust. civ.* (1998) I, 3155; Cass., Sez. III, 17/10/1992, n. 11407, ma si tratta – come accennato nel testo - di principio risalente (e preveniente alla richiamata Cass., Sez. III, 18/05/1971, n.1497, cit., che lo “esporta” al processo esecutivo), già espresso ad es. da Cass., 16/02/1959, n. 469.

³⁰ R. Vaccarella, *Rinuncia agli atti del giudizio*, in *Enc. Dir.* 40 (1989) 974, che sostanzialmente aderisce allo spunto di S. Satta, *Commentario al codice di procedura civile*, II, 1, Milano, 1966, 428; per l'A. premesso che l'estinzione da dichiararsi con sentenza è impugnabile con gli ordinari mezzi anche per il solo capo relativo alle spese, invece quando essa deve essere emanata con ordinanza la lettera della legge è inequivocabile nel senso che il reclamo *ex art. 308* avverso la dichiarazione di estinzione non può investire la parte dell'ordinanza concernente la liquidazione delle spese; avverso la quale è dato soltanto – anche quando riguardi l'erronea affermazione di esistenza o inesistenza di un accordo tra le parti sulle spese – ricorso per cassazione *ex art. 111 cost.* (l'unitaria interpretazione per i due processi è palese sol che si rilevi che l'A. conforta la sua opinione per il giudizio cognitivo richiamando Cass., Sez. III, 18/05/1971, n.1497, cit., che è invece è la prima pronuncia in tema di rinuncia nel processo esecutivo; così fa anche Cass. Cass., Sez. III, 17/10/1992, n. 11407, cit.). *Adde* Saletti, *L'estinzione del processo*, cit., 4; rileva il parallelismo ad es. Sassani, *Estinzione per rinuncia*, cit., 559.

Diversamente A. Proto Pisani, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 2014, 681 s., richiama l'ordinanza di cui all'art. 306, ult. co., nella categoria dei provvedimenti sommari-semplificati-esecutivi, e quindi passibile di essere rimessa in discussione in un futuro processo a cognizione piena; per alcuni rilievi critici v. De Santis di Nicola, in L.P. Comoglio, R. Vaccarella (curr.), *Codice di procedura civile commentato*, 3^a ed., Torino, 2010, sub *art. 630*, 2633.

³¹ Errore, pertanto, sia la massima che la nota redazionale in *Foro it.*, 1972, I, 174, richiamano il ben diverso problema della ammissibilità del «ricorso in cassazione avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione dichiara l'estinzione del processo per rinuncia agli atti esecutivi»; come ben sottolinea già Consolo, *Ammissibilità del reclamo*, cit., 967, nt. 7).

Non può quindi condividersi, perché errata nella premessa, l'opinione formulata a sostegno della impostazione che vuole assoggettabile a reclamo il provvedimento sulle spese in esame (A. Ronco, *Considerazioni sul mezzo con cui impugnare il provvedimento del giudice dell'esecuzione che pronuncia sulle spese a seguito di rinuncia agli atti del processo (e su come tentare di evitare il fenomeno del concorso di impugnazioni)*, in *Giur. it.* (2003) 1129), secondo cui «prima del 1981 l'impugnabilità *ex art. 111 Cost.* dell'ordinanza sulle spese si giustificava per il fatto che anche il provvedimento dichiarativo dell'estinzione...poteva ritenersi immediatamente ricorribile in cassazione».

I repertori giurisprudenziali evidenziano che poi una tale fattispecie di ricorso straordinario in Cassazione per alcuni decenni ha riscosso un certo successo (nonostante qualche oscillazione avutasi, invece, nel processo di cognizione³²).

Successivamente è stata però avanzata una tesi che fa prevalere l'accessorietà caratterizzante il provvedimento sulle spese rispetto a quello dell'estinzione (sempre involgendo l'analoga problematica relativa al giudizio di cognizione *ex art.* 306 c.p.c.). Autorevole dottrina aveva opinato per l'assoggettamento della decisione accessoria allo stesso regime della pronuncia principale, ossia il reclamo³³, anche per la necessità di evitare le complicazioni originate dal possibile concorso di rimedi che si verificherebbe quando soggetti diversi impugnino, rispettivamente, con reclamo il capo contenente la dichiarazione di estinzione, e con ricorso per cassazione *ex art.* 111 Cost. il capo sulle spese³⁴.

In tale contesto la Cassazione ha adottato in una prima fase una tesi intermedia in quanto ha confermato la ricorribilità *ex art.* 111 Cost. per la pronuncia impugnata

³² Si è chiaramente affermato che la condanna alle spese in danno del rinunciante è un provvedimento accessorio a quello di estinzione, e va contestato nelle stesse forme del provvedimento principale: così Cass., Sez. III, 03/09/1999, n. 9295, relativa ad un giudizio di opposizione di terzo nel quale il giudice aveva dichiarato l'estinzione del processo di cognizione e condannato l'opposto, creditore istante, al pagamento delle spese. La cassazione dichiara inammissibile il ricorso *ex art.* 111 Cost. dal creditore, che contestava sotto vari profili la dichiarata estinzione (in luogo della cessata materia del contendere) del processo di cognizione, senza però censurare autonomamente il capo di condanna alle spese (invece il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso). La S.C. premette che quale sia la forma adottata, il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo deve essere impugnato con i mezzi ordinari, e quindi non è ammesso direttamente il ricorso per cassazione, poiché esso non è provvedimento decisorio e definitivo. Di poi, senza dare però espressamente conto dell'esistenza dell'orientamento in tema di condanna *ex art.* 306 di cui si sta discutendo, afferma: "La dichiarazione di inammissibilità [del ricorso straordinario] non è impedita dal fatto che l'ordinanza contiene anche il regolamento delle spese del giudizio. Infatti, il capo condannatorio alle spese del giudizio, contenuto in un provvedimento giurisdizionale, è accessorio a quello sul quale il giudice si è pronunciato in via principale. In ragione di questo rapporto di accessorietà l'impugnazione della condanna alle spese segue il regime dell'impugnazione dell'ordinanza con la quale è stata dichiarata l'estinzione del processo". In pratica con tale argomentazione la Cassazione si limita a rafforzare una decisione di inammissibilità del ricorso *ex art.* 111 Cost., cui, peraltro, nella specie si sarebbe potuto facilmente giungere autonomamente poiché il ricorrente-rinunciante non aveva censurato specificamente il capo sulle spese, ma aveva incentrato le doglianze soltanto sulla dichiarazione di estinzione. L'effettiva praticabilità di tale diversa possibilità è stata subito contraddetta da Cass., Sez. I, 21/06/2002, n. 9066, cit. sempre relativa al processo di cognizione, che ha dichiarato ammissibile – sulla scorta del precedente orientamento – il ricorso straordinario avverso ordinanza d'estinzione e di condanna alle spese del rinunciante emanato dal g.i. in un procedimento a decisione collegiale, con il quale il ricorrente si doleva solo delle spese; ciò seccamente ribadendo che il provvedimento in discorso è decisorio e non impugnabile, in richiamato dissenso dal citato precedente difforme.

³³ R. Oriani, *L'opposizione agli atti esecutivi*, Napoli, 1987, 234, nt. 323, 236, per il quale (senza prendere posizione per la fattispecie del processo di cognizione), divenuto reclamabile il provvedimento di estinzione su rinuncia, la pronuncia sulle spese non poteva più considerarsi impugnabile, e, in quanto accessoria, andava assoggettata allo stesso regime di quella principale; in altre parole, sarebbe divenuto inestensibile al processo esecutivo l'art. 306 c.p.c. *in parte qua*, senza contrastare con il dettato dell'art. 629, 3° co., c.p.c. che ad esso rinvia "«in quanto possibile». In subordine, il provvedimento in oggetto andava ugualmente assoggettato ad una disciplina diversa dal ricorso straordinario, e cioè quella applicabile a tutte le altre ordinanze esecutive dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge: esse sono irrevocabili e immodificabili dal giudice che le ha pronunciate, ma suscettibili di opposizione *ex art.* 617 c.p.c. sia per motivi di legittimità che di opportunità (v. Id., *L'opposizione*, cit. 234 ss., per la dimostrazione di tale ultimo assunto).

³⁴ Nel senso richiamato nel testo cfr. ampiamente A. Ronco, *Considerazioni sul mezzo con cui impugnare*, cit., 1128.

soltanto in punto di spese, mentre il reclamo dell'art. 630 c.p.c. diviene rimedio assorbente anche per il provvedimento consequenziale ove oltre a tale capo venga impugnata anche la decisione di estinzione³⁵.

L'evoluzione interpretativa ha poi portato i giudici di legittimità ad opinare per l'esclusività del reclamo *ex art. 630 c.p.c.*, muovendo dal rilievo che essendo già previsto dalla legge un rimedio avverso il provvedimento che porta la condanna alle spese, per tale capo decisivo difetterebbe dunque quel carattere di definitività, che è presupposto indefettibile del ricorso c.d. straordinario.

In verità il nuovo orientamento si muove in un contesto sistematicamente più ampio dell'esecuzione forzata, poiché richiama il progressivo consolidamento nella giurisprudenza di legittimità di una tendenza a rivedere pregressi indirizzi interpretativi che – nei provvedimenti, diversi dalle sentenze, definitivi di procedimenti estranei al giudizio ordinario di cognizione – consentivano di scindere i capi che provvedono sulla tutela da quelli relativi alle spese, in violazione del principio di economia processuale³⁶.

Si tratta di una serie di fattispecie in cui, opinando diversamente, il regime della condanna alle spese finisce per impattare con il ricorso straordinario in cassazione e non come invece, come nel caso di specie, con la scelta fra due rimedi definibili «ordinari» in quanto disciplinati dagli artt. 617 e 630 c.p.c.³⁷.

A fronte di questa lettura però è facile rendersi conto che se si esce dalla specifica tematica della condanna alle spese del rinunciante, emerge come la S.C. a suo tempo abbia anche utilizzato a volte altra impostazione, e ammesso l'opposizione ai sensi

³⁵ Vedi Cass., Sez. III, 6/08/2002, n.11768 la cui impostazione è subito ripresa da Cass., Sez. III, 15 gennaio 2003, in *Foro it.* (2003) I, 2424, con nota adesiva di De Santis di Nicola, e successivamente da: Cass., Sez. III, 04/04/2003, n. 5325, cit., Cass., Sez. III, 23/04/2003, n. 6446/. Peraltro, l'utilizzazione del ricorso straordinario è stata poi ribadita da Cass., Sez. III, 09/11/2007, n. 23408. Per altri riferimenti v. De Santis di Nicola, *Le spese nell'estinzione del processo esecutivo*, cit. 355, e Iannicelli, *Note sull'estinzione*, cit. , 189).

³⁶ Cass., Sez. III, 26/08/2013, n. 19540, cit. - seguendo gli spunti di Cass., Sez. VI, 12/07/2012, n. 11810 - che applica la disciplina sul c.d. "overruling". Vedi poi Cass., Sez. III, 16/05/2014, n. 10836, e Cass., Sez. III, 18/09/2014, n. 19638 (relativa però alla diversa fattispecie di una richiesta avanzata dal creditore precedente di liquidazione delle spese sostenute a danno dell'esecutato, in quanto l'espropriazione si era dovuta chiudere anticipatamente per perimento del bene).

In proposito v. anche Cass., Sez. III, 13/05/2015, che (dopo avere chiarito la diversità della fattispecie giunta al suo esame rispetto a quella della condanna del creditore rinunciante) dichiara inammissibile un ricorso *ex art. 111 Cost.* avverso una condanna alle spese dell'esecuzione emanata a carico del debitore a seguito di chiusura anticipata dell'esecuzione, e lo fa riprendendo il ragionamento dell'orientamento sin qui riportato: poiché la ordinanza che chiude il processo va contestata *ex art. 617 c.p.c.*, parimenti deve accadere ciò per l'accessoria condanna alle spese (una contrastante argomentazione della S.C. però si legge nella successiva pronuncia riportata a nt. 43).

³⁷ Il riferimento è al tema del rigetto del reclamo cautelare (del quale è stata esclusa la ricorribilità per cassazione), alle spese in caso di accertamento tecnico preventivo, ed altresì al passaggio dalla fase sommaria al giudizio di merito delle opposizioni esecutive: per richiami a tali decisioni si rinvia alla motivazione di Cass., Sez. III, 18/09/2014, n. 19638, cit.

dell'art. 617 c.p.c. per differenti tipi di provvedimenti consequenziali all'estinzione³⁸, ed anche più recenti arresti - significativi in punto di motivazione - vanno in tal senso³⁹. Peraltro dall'ultimo orientamento di legittimità la preferenza per l'opposizione agli atti è stata esclusa soltanto in tema di condanna alle spese⁴⁰: si è detto in fatto che in questo caso si deve necessariamente applicarsi il regime impugnatorio dell'ordinanza di estinzione, perché la decisione sulle spese è ad esso intrinsecamente correlata «e non si configura come un “effetto” dell'estinzione, bensì come un capo accessorio della pronuncia di estinzione»⁴¹; e ciò, anche quando il g.e. emani la decisione sulle spese del processo con un distinto provvedimento che integri l'ordinanza di estinzione.

Se nella specie decisa dalla sentenza annotata certamente la ricorrente aveva sbagliato ad avanzare per la questione in oggetto un ricorso straordinario è però censurabile anche l'orientamento acriticamente riportato dalla Cassazione che vuole il reclamo per contestare le spese poste a carico del rinunciante.

Ad avviso di chi scrive, invece, va ancora preferita l'opzione interpretativa che per tutti i capi conseguenti alla dichiarazione di estinzione ammette l'opposizione agli atti esecutivi⁴², senza che si possa fare distinzione per la fattispecie della condanna alle spese.

Ciò in quanto, anzitutto, i provvedimenti consequenziali all'estinzione sono peculiari all'attività esecutiva (e, quindi, non sono consentiti fuorvianti parallelismi con la cognizione), ed in tale processo il reclamo *ex art. 630 c.p.c.* è strumento che, giusta la sua specifica funzione e struttura, è stato predisposto esclusivamente per la questione di estinzione a fronte dell'assorbente rimedio generale della opposizione agli atti esecutivi.

³⁸ Per implicito già Cass., Sez. Un., 21/12/1990, n. 12139. Poi Cass., Sez. III, 11/06/2003, n. 9377 qualifica opponibile una revoca dell'aggiudicazione conseguente ad una dichiarazione di un'estinzione su rinuncia, poiché il reclamo riguarda soltanto le «questioni relative presupposti dell'estinzione ed alla legittimità del relativo provvedimento»; la S.C. precisa anche che il g.e. legittimato a pronunciare sull'opposizione agli atti non viene a mancare, in quanto «tale giudice, invero, permane per definire le questioni strettamente consequenziali al processo esecutivo dichiarato estinto, come chiaramente si desume dall'art. 632 c.p.c., co. 3».

³⁹ Cass., Sez. III, 5/04/2012, n. 5538 ha ammesso il rimedio *ex art. 617* – per una ordinanza di vendita adottata dopo il rigetto di un'eccezione di estinzione del processo esecutivo (poi reclamato) - assumendo espressamente che «oggetto dell'opposizione non è affatto il provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione in merito all'estinzione..., ma l'atto esecutivo compiuto a seguito del rigetto dell'eccezione, secondo la scansione tipica del processo esecutivo; il vizio...consegue, quale effetto derivato, al vizio che la medesima parte ascrive alla decisione (negativa) sull'estinzione. Tuttavia, mentre per dolersi di quest'ultimo vizio la parte si può avvalere...del rimedio tipico dell'art. 630 cod. proc. civ., invece per lamentare il vizio, per così dire derivato, dell'atto esecutivo non può che avvalersi del rimedio, altrettanto tipico, pur se residuale, dell'art. 617 cod. proc. civ.». *Adde* Cass., Sez. VI, 19/12/2014, n. 27031, relativa alla contestazione di una ordinanza di assegnazione di somme al creditore invece che al debitore esecutato a seguito della estinzione, e che però differenzia, specificamente, la questione dalla specifica problematica della condanna alle spese, assumendo che si tratta di «provvedimenti consequenziali, soltanto eventuali, tali che rispetto ad essi la vicenda estintiva si pone come antecedente, non tanto e non solo cronologico, quanto piuttosto logico-giuridico».

⁴⁰ Così Cass., Sez. VI, 19/12/2014, n. 27031, cit., e poi Cass., Sez. III, 20/04/2016, n. 7779.

⁴¹ Cass., Sez. III, 26/08/2013, n. 19540, cit.

⁴² Con diffusa argomentazione v. già L. Iannicelli, *Note sull'estinzione*, cit., 193 ss.; così anche G. Arieta, F. De Santis, *L'esecuzione forzata*, in L. Montesano, G. Arieta, *Trattato di diritto processuale civile*, 3, 2, Padova, 2007, 1636.

Merita di essere rimarcata anche l'opportunità di evitare che i provvedimenti di cui si discute mutino regime soltanto perché ricollegati alla declaratoria di estinzione del processo esecutivo, essendo altrimenti ordinariamente impugnabili con l'opposizione agli atti esecutivi; rilievo che vale pacificamente per le altre ipotesi di contestazione della liquidazione di spese effettuata dal g.e. al di fuori dei casi in cui è occasionata dalla dichiarazione di estinzione⁴³.

Ed ancora è opportuno escludere l'insorgere di dubbi in punto di legittimazione al reclamo per soggetti non indicati nell'attuale formulazione dell'art. 630 c.p.c. (che sancisce la legittimazione di debitore, istante o altri intervenuti)⁴⁴, e comunque si coinvolga anche il creditore quando non è necessario⁴⁵.

Rispetto agli inconvenienti che sono stati imputati a questa opzione va preliminarmente rilevato che appare una ipotesi del tutto residuale quella in cui il creditore che ha rinunciato abbia l'interesse ad agire per contestare sia la dichiarazione di estinzione che la condanna alle spese⁴⁶.

Di poi nelle ipotesi – invero poco frequenti - in cui il creditore reclama l'ordinanza che ha pronunciato l'estinzione del processo mentre il debitore o il terzo propongano contestualmente opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento accessorio alla *mors litis*, è necessario andare alla ricerca di meccanismi sospensivi del secondo rimedio rispetto a quello che è principale ed assorbente, che si possono giustificare in via di interpretazione sistematica.

⁴³ Di recente ad es. per Cass., Sez. III, 09/07/2020, n. 14604, è applicabile l'opposizione dell'art. 617 c.p.c. per contestare la legittimità di una condanna alle spese in danno del debitore esecutato in fattispecie di chiusura in rito del processo esecutivo, ma seguendo il seguente (diverso) principio di diritto: «l'impugnazione, da parte del creditore procedente, di un'ordinanza di liquidazione delle spese a carico dell'esecutato, pronunciata in caso di (estinzione atipica) improseguibilità di un processo esecutivo ex art. 612 c.p.c., va proposta con l'opposizione ex art. 617 c.p.c., poichè costituisce il rimedio tipico per contestare i provvedimenti del giudice dell'esecuzione regolanti l'andamento di quel processo».

⁴⁴ Si tratta degli altri soggetti «non necessari» del processo esecutivo, che però possono vedere incisi i propri interessi dalla dichiarazione di estinzione.

⁴⁵ Circostanza che opportunamente è stata evitata ad es. da Cass., Sez. III, 15/04/2011, n. 8747, per la quale nel giudizio di opposizione agli atti proposto quando il processo esecutivo è oramai estinto per rinuncia, ed avente ad oggetto i provvedimenti del g.e. conseguenti all'estinzione volti a regolare esclusivamente i rapporti tra il debitore esecutato e l'aggiudicatario: «non sono passivamente legittimati né litisconsorti necessari i creditori, procedente ed intervenuti, che abbiano rinunciato agli atti».

⁴⁶ Con riguardo al solo profilo delle spese, la fattispecie di una impugnazione del creditore avente ad oggetto sia la dichiarazione di estinzione che il provvedimento conseguenziale potrebbe, in astratto, riguardare: a) contestazione di rinuncia e condanna alle spese; ad es. in caso di rinuncia totale il motivo della contestazione potrebbe essere la sottrazione dell'atto abdicativo o la falsità della sottoscrizione, etc., mentre in caso di rinuncia parziale (ad es. relativa ad uno soltanto degli esecutati contitolari del bene pignorato) si pensi ad un erroneo provvedimento di estinzione totale e relativa condanna alle spese; b) sempre in caso di rinuncia parziale si potrebbe avere il caso di un ingiusto provvedimento di estinzione totale e relativo ordine di cancellazione integrale del pignoramento. La conferma di questa deduzione si rinviene nel fatto che l'orientamento giurisprudenziale in esame si è formato esclusivamente in fattispecie che avevano ad oggetto il ricorso per cassazione (del rinunciante ovvero dell'esecutato) relativo soltanto alla condanna alle spese; di poi, anche la dottrina che ha evidenziato l'autonomia della condanna rispetto alla pronuncia che respingeva il reclamo sull'estinzione, evidentemente presupponeva tale situazione. Di tale aspetto però non si rende effettivamente conto l'impostazione giurisprudenziale inaugurata da Cass., Sez. III, 26/08/2013, n. 19540, cit. che riconosce pari dignità a questa fattispecie rispetto a quella che è invece nettamente prevalente dell'impugnazione del solo provvedimento sulle spese, ed implicitamente pare riferirla alla sola ipotesi (che è invece del tutto residuale) in cui sia lo stesso soggetto a contestare dichiarazione di estinzione e condanna alle spese; nello stesso errore incorre anche, Ronco, *Considerazioni sul mezzo per impugnare*, cit., 1129.

La natura di autonoma e contestuale accessorietà che caratterizza la condanna alle spese del rinunciante non pare in realtà effettivamente diversa da quella che contraddistingue gli altri provvedimenti consequenziali, di cui si è discusso in precedenza, tanto da dare soltanto ad essa una particolare connotazione del regime di contestazione.

Anzi specificamente per la condanna alle spese si potrebbe pure osservare che è soltanto in questo caso - per il profilo dell'impugnazione del rinunciante - che entra in gioco il combinato disposto degli artt. 629, ult. co., e 306, ult. co., c.p.c. ove tale ordinanza è prevista come «non impugnabile».

In proposito vanno richiamate le persuasive argomentazioni di quella dottrina secondo la quale nel processo esecutivo queste ordinanze “non impugnabili” da un lato sono irrevocabili e immodificabili dal giudice che le ha pronunciate, ma, comunque, dall'altro lato restano suscettibili di essere assoggettate al rimedio di chiusura dell'opposizione *ex art.* 617 c.p.c., sia per motivi di legittimità che di opportunità⁴⁷; ebbene, non sarebbe parimenti lineare argomentare in tal caso che la “non impugnabilità” consenta anche il reclamo dell'art. 630 c.p.c..

Così opinando, nella fattispecie qui esaminata è ineluttabile, ma non impossibile, regolamentare un eventuale concorso fra il reclamo avverso la dichiarazione di estinzione e l'opposizione agli atti in punto di condanna alle spese⁴⁸.

⁴⁷ V. il richiamo già *retro* a nt. 33.

⁴⁸ Cfr. più diffusamente, Iannicelli, *Note sull'estinzione*, cit., 196 ss.